



COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO
PROVINCIA DI PISA

DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

n° 12 del 28/04/2023

Oggetto: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE PER L'ANNO D'IMPOSTA 2023. APPROVAZIONE

L'anno **duemilaventitre** il giorno **28** del mese di **Aprile** alle ore **18:30**, nella Sede Comunale, convocato dal Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale.

(omissis il verbale)

Presiede Il Sindaco Dott. Gabriele Toti

Dei componenti il Consiglio Comunale:

1	TOTI GABRIELE	SINDACO
2	GROSSI FEDERICO	Consigliere
3	SCADUTO GIOSAFAT	Consigliere
4	BONCIOLINI CHIARA	Consigliere
5	DURANTI ILARIA	Consigliere
6	ARINGHIERI MONICA	Consigliere
7	BOCCIARDI ALBO	Consigliere
8	BANCHINI DAVIDE	Consigliere
9	BOLDRINI DAVID	Consigliere
10	FATTICCIONI ROSSANO	Consigliere
11	GAMBINI DARIA	Consigliere
12	FANTOZZI LAURA	Consigliere
13	COLOMBINI ALBA	Consigliere
14	GHIRIBELLI MONICA	Consigliere
15	SGUEO NICOLA	Consigliere
16	ROSSI AURORA	Consigliere
17	TRASSINELLI LUCA	Consigliere

PRESENTE	ASSENTE
P	
P	
P	
P	
P	
P	
P	
	AG
P	
P	
P	
P	
P	
P	
P	
	A

TOTALE

15	2
-----------	----------

Partecipa alla seduta il Segretario Generale D.ssa **Adriana Viale** incaricato della redazione del verbale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il D.Lgs n. 360 del 25.09.1998 che istituisce l'Addizionale Comunale sull'Imposta sul Reddito delle persone fisiche;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 28.02.2000 con la quale si istituiva l'aliquota dell'addizionale per l'annualità 2000 nella misura dello 0,2%;

CONSIDERATO che con le seguenti deliberazioni della Giunta Comunale si fissavano le aliquote dell'addizionale comunale IRPEF:

- | | | |
|---|--------------------|------|
| • n. 10 del 13.02.2001 per l'annualità 2001 | aliquota applicata | 0,2% |
| • n. 18 del 20.02.2002 per l'annualità 2002 | aliquota applicata | 0,4% |
| • n. 31 del 24.03.2003 per l'annualità 2003 | aliquota applicata | 0,4% |
| • n.132 del 01.12.2003 per l'annualità 2004 | aliquota applicata | 0,4% |
| • n. 16 del 01.02.2005 per l'annualità 2005 | aliquota applicata | 0,4% |
| • n. 27 del 27.02.2006 per l'annualità 2006 | aliquota applicata | 0,4% |

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge 296/2006 (Finanziaria 2007) non risultava necessario per l'anno 2007 procedere ad alcuna deliberazione di conferma dell'addizionale comunale in quanto risultava automaticamente prorogata l'aliquota applicata per l'anno precedente;

VISTO l'art. 1, comma 142, della legge 27.12.2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale disponeva che i Comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 446/1997 e ss.mm., potevano disporre la variazione dell'aliquota dell'addizionale comunale in misura non superiore allo 0,8%;

RILEVATO altresì che il citato comma prevedeva la possibilità di stabilire una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali;

DATO ATTO che con la delibera consiliare n. 24 del 03.04.2008 veniva determinata l'addizionale comunale IRPEF per l'anno 2008 nella misura dell'0,6% prevedendo altresì con regolamento:

- l'esenzione per redditi complessivi annui imponibili inferiori o uguali a € 7.500,00;
- l'aliquota nella misura del 0,4% per redditi complessivi annui imponibili compresi tra € 7.501,00 ed € 15.000,00;

DATO ATTO che con le delibere consiliari n. 11 del 03.03.2009, n. 11 del 19.04.2010 e n. 20 del 18.05.2011 venivano confermate le misure dell'addizionale comunale IRPEF dell'anno 2008 definite con la delibera consiliare sopracitata n. 24 del 03.04.2008;

VISTA la delibera di C.C. n. 6 del 27.02.2012 avente ad oggetto "Chiarimenti in merito alla modalità di applicazione dell'addizionale comunale IRPEF anni 2008/2011" con cui si è inteso

stabilire e confermare per l'anno 2009, 2010 e 2011 l'applicazione di una esenzione per i soli redditi complessivi annui imponibili inferiori od uguali a €. 7.500,00 nonché l'applicazione dell'aliquota del 0,4% per i redditi fino 15.000,00 euro e l'aliquota dello 0,6% per i redditi superiori a 15.000,00 euro;

VISTO il comma 16 dell'articolo 53 della Legge n. 388/2000, come modificato dall'art. 27, comma 8 della Legge 448/2001 che stabilisce: *“Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*;

VISTO che con delibera del C.C. n. 17 del 15/06/2012 è stata determinata l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF per l'anno 2012 nella seguente misura:

- un'aliquota unica per tutti i contribuenti nella misura dell'0,8%;
- una soglia di esenzione dal pagamento dell'addizionale comunale IRPEF per tutti i contribuenti con un reddito complessivo IRPEF non superiore a 10.000,00 euro;

DATO ATTO altresì che l'esenzione stabilita opera come soglia e non come franchigia, per cui i titolari di redditi complessivi IRPEF superiori al limite stabilito dovranno corrispondere l'addizionale sull'intero e non solamente sulla parte eccedente tale limite;

VISTO CHE:

- con delibera del C.C. n. 33 del 23.07.2013 è stata confermata per l'anno 2013 l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF nella misura determinata per l'anno 2012 con delibera del C.C. n. 17 del 15/06/2012;

- che con delibera del C.C. n. 39 del 06.08.2014 è stata confermata per l'anno 2014 l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF nella misura determinata per l'anno 2013 con delibera del C.C. n. 33 del 23.07.2013;

DATO ATTO che con delibera del C.C. n. 39 del 27.07.2015 è stata confermata l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF nella misura determinata per l'anno 2014 con delibera del C.C. n. 39 del 06.08.2014;

DATO ATTO che per gli anni 2016 e 2017 è stata confermata l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF nel rispetto delle disposizioni dettate dall'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il quale prevede che *“gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di*

previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”.

VISTO che con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 27.03.2018 è stata determinata per quell'anno l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF nella seguente misura:

- un'aliquota unica per tutti i contribuenti nella misura dell'0,8%;
- una soglia di esenzione dal pagamento dell'addizionale comunale IRPEF per i contribuenti con un reddito complessivo IRPEF non superiore a 11.000,00 euro derivante esclusivamente da redditi da lavoro dipendente ed assimilato (art.49, comma 1, e art.50 lett a) b) c), c-bis), d) h-bis) e l) del T.U.I.R) e redditi da pensione (art.49, comma 2 del T.U.I.R);
- una soglia di esenzione dal pagamento dell'addizionale comunale IRPEF per tutti i contribuenti con un reddito complessivo IRPEF non superiore a 10.000,00 euro;

DATO ATTO che con delibera del C.C. n. 7 del 19.02.2019 è stata confermata l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF nella misura determinata per l'anno 2018 con delibera del C.C. n. 8 del 27.03.2018;

DATO ATTO che per gli anni 2020 e 2021 è stata confermata l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF nel rispetto delle disposizioni dettate dall'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il quale prevede che *“gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”.*

DATO ATTO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 31/05/2022 è stata determinata per quell'anno l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF nella seguente misura:

- un'aliquota unica per tutti i contribuenti nella misura dell'0,8%;
- una soglia di esenzione dal pagamento dell'addizionale comunale IRPEF per i contribuenti con un reddito complessivo IRPEF non superiore a 12.000,00 euro derivante esclusivamente da redditi da lavoro dipendente ed assimilato (art.49, comma 1, e art.50 lett a) b) c), c-bis), d) h-bis) e l) del T.U.I.R) e redditi da pensione (art.49, comma 2 del T.U.I.R);
- una soglia di esenzione dal pagamento dell'addizionale comunale IRPEF per tutti i contribuenti con un reddito complessivo IRPEF non superiore a 10.000,00 euro;

RITENUTO per l'anno 2023 di confermare l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF nella misura determinata per l'anno 2022 con delibera del C.C. n. 32 del 31/05/2022;

DATO ATTO altresì che l'esenzione stabilita opera come soglia e non come franchigia, per cui i titolari di redditi complessivi IRPEF superiori al limite stabilito dovranno corrispondere l'addizionale sull'intero e non solamente sulla parte eccedente tale limite;

PRESO ATTO che con Legge di Bilancio 2023 n. 197 del 29.12.2022, il termine per l'approvazione del Bilancio 2023/2025 è stato differito al 30 aprile 2023;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili dei Servizi interessati, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e artt. 6 e 7 del Regolamento dei controlli interni, che si allegano all'originale del presente atto;

VISTO l'allegato parere del Revisore Unico dell'ente, rilasciato ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2 bis, del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174;

Con voti favorevoli n. 11, contrari n. 4 (Colombini, Ghiribelli, Rossi, Sgueo), astenuti nessuno, su n. 15 Consiglieri presenti e votanti, voti resi e riscontrati nei modi e termini di legge;

DELIBERA

1. DI APPROVARE per l'anno 2023, in base a quanto indicato nella premessa del presente atto, l'addizionale comunale IRPEF, confermando quanto approvato nell'anno 2022 con delibera del C.C. n. 32 del 31/05/2022, nella seguente misura:

- un'aliquota unica per tutti i contribuenti nella misura dell'0,8%;
- una soglia di esenzione dal pagamento dell'addizionale comunale IRPEF per i contribuenti con un reddito complessivo IRPEF non superiore a 12.000,00 euro derivante esclusivamente da redditi da lavoro dipendente ed assimilato (art.49, comma 1, e art.50 lett a) b) c), c-bis), d) h-bis) e l) del T.U.I.R) e redditi da pensione (art.49, comma 2 del T.U.I.R);
- una soglia di esenzione dal pagamento dell'addizionale comunale IRPEF per tutti i contribuenti con un reddito complessivo IRPEF non superiore a 10.000,00 euro.

2. DI CONFERMARE anche per l'anno 2023 che l'esenzione di cui al punto 1) opera come soglia e non come franchigia, per cui i titolari di redditi complessivi IRPEF superiori al limite stabilito dovranno corrispondere l'addizionale sull'intero e non solamente sulla parte eccedente tale limite.

3. DI TRASMETTERE la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, in via telematica, mediante l'inserimento nell'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale (www.portalefederalismofiscale.gov.it).

Inoltre, considerata l'urgenza del presente provvedimento;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con:

voti favorevoli n. 11;

voti contrari n. 4 (Colombini, Ghiribelli, Rossi, Sgueo);

astenuti nessuno;

su n. 15 Consiglieri presenti e votanti, voti resi e riscontrati nei modi e termini di legge;

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Il presente atto verrà pubblicato all'Albo on-line del Comune e diverrà esecutivo ai sensi, rispettivamente, dell'art. 124, comma 1 e dell'art. 134, commi 3 e 4, del D.Lgs. n. 267/00.

La trascrizione integrale di tutti gli interventi verrà allegata alla deliberazione consiliare n. 9 di data odierna.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario Generale

Il Sindaco

Adriana Viale

Gabriele Toti

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e s.m.i.